

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)

Modifica del 26 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 2004¹ sul tabacco è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Succedanei del tabacco e prodotti vietati

Art. 3 Succedanei del tabacco

¹ Gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco:

- a. devono adempiere per analogia le esigenze stabilite per i prodotti del tabacco destinati ad essere fumati;
- b. non devono nuocere direttamente o in maniera inaspettata alla salute; e
- c. non devono avere effetti psicotropi.

² Le informazioni e gli elementi seguenti devono essere trasmessi all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prima dell'immissione in commercio del prodotto:

- a. la composizione e l'impiego previsto del prodotto;
- b. il tenore di catrame e monossido di carbonio del prodotto;
- c. la prova che il prodotto non contiene nicotina;
- d. la prova che il prodotto non nuoce direttamente o in maniera inaspettata alla salute e non ha effetti psicotropi;
- e. il modello del pacchetto;
- f. un campione del prodotto.

Art. 4

Abrogato

¹ RS 817.06

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Fabbricazione

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 4: Caratterizzazione

Art. 11, frase introduttiva

Al momento della consegna al consumatore, su ogni pacchetto di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono figurare le indicazioni seguenti:

Art. 11a Denominazioni specifiche per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Su ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono figurare le denominazioni specifiche seguenti:

- a. *in tedesco*: «Produkte auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»;
- b. *in francese*: «Produits à base de plantes, sans tabac»;
- c. *in italiano*: «Prodotti a base di erbe, senza tabacco».

Art. 12 cpv. 7

⁷ Ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco deve recare le avvertenze di cui ai capoversi 2 e 3, tranne quella di cui al capoverso 3 lettera g «Il fumo crea un'elevata dipendenza.».

Art. 13 Posizione, forma e lingua delle indicazioni

¹ Le indicazioni di cui agli articoli 11 e 11a devono figurare sul pacchetto in un punto ben visibile e in caratteri facilmente leggibili e indelebili. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette esse possono figurare su adesivi inamovibili.

² Le indicazioni di cui agli articoli 11 lettere a–d e 11a devono essere apposte in almeno una lingua ufficiale, le indicazioni di cui all'articolo 11 lettere e ed f in tutte le lingue ufficiali, nell'ordine: tedesco, francese, italiano.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

